

PUBBLICATO SUL
REGISTRO N° 255
DEL 06 AGO. 2012



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862 900142 - Fax 900320

Prot. 3123

04/08/2012

IL SINDACO

CONSTATATA la non procrastinabile necessità di regolamentare il notevole afflusso turistico che il Comune di Campotosto registra nel periodo estivo, assicurando altresì il pieno rispetto delle vigenti norme dettate dall' "ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA" ed evitando ogni pregiudizio possibile pregiudizio per il territorio ed i suoi residenti;

RIMARCATA, in particolar modo, l'esigenza di disciplinare e localizzare le attività di sosta e campeggio estivo, prevenendo abusi che possano nuocere all'ambiente, alla salubrità del luogo e all'incolumità pubblica;

EVIDENZIATO, per di più, l'ingente quantitativo di rifiuti periodicamente prodotti dai campeggiatori di qualsivoglia genere che sostano presso le piazzole di sosta, pubbliche e private, che circondano il lago;

RISCONTRATA l'impossibilità per l'Amministrazione Comunale di far fronte al fenomeno descritto anche in considerazione del notevole e progressivo aumento dei costi relativi all'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RILEVATO, in tale ottica, che, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale in materia di smaltimento dei rifiuti, le aree adibite a sosta e campeggio, pubbliche e private, SONO EQUIPARATE ai locali tassabili ai fini della soggezione al relativo tributo;

ORDINA

Preliminarmente, il divieto assoluto di campeggiare, in qualsiasi forma e con qualsivoglia struttura (tende, roulotte, camper, veicoli attrezzati, manufatti fissi e precari), al di sotto degli steccati siti sul territorio e comunque in prossimità delle rive del lago di Campotosto;

In caso di inottemperanza al presente dispositivo le attrezzature (tende, roulotte, manufatti camper e simili) saranno rimosse coattivamente dagli uffici comunali e i costi saranno addebitati ai responsabili inadempienti, i campeggiatori abusivi saranno sgomberati coattivamente dalle Forze dell'Ordine;



L'inottemperanza al contenuto della presente disposizione, fatte salve le ulteriori ed eventuali violazioni di natura penale e/o amministrativa, sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p.;

DISPONE ED AVVISA

CHE il campeggio è consentito in via esclusiva nelle aree – piazzole di sosta – idonee alla permanenza, previo pagamento di un corrispettivo giornaliero pari ad € 6,00 per la raccolta dei rifiuti prodotti nel periodo di sosta;

CHE il pagamento deve essere effettuato con bollettino postale in favore del Comune di Campotosto C.C. 12153672, per un importo pari all'importo giornaliero indicato, moltiplicato per l'intero periodo di permanenza, con causale di "spese per sosta e campeggio".

CHE in caso di accertata violazione, si provvederà ad irrogare le sanzioni amministrative come per legge e per un importo variabile da 25 € a 500 €;

INVITA

Pertanto i campeggiatori a provvedere al pagamento dell'importo statuito, secondo le modalità in precedenza descritte, quale obbligo necessario all'ottenimento dell'autorizzazione alla sosta e campeggio sul territorio comunale.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. dell'Aquila ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale di Campotosto, al Comando Locale dei Carabinieri di Campotosto, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale dell'Aquila, cui è demandato l'onere di verificarne l'applicazione, sanzionando, di conseguenza, eventuali abusi riscontrati.

Il provvedimento viene inoltre comunicato alla Provincia dell'Aquila e all'ASL dell'Aquila per le valutazioni di competenza.

Il Sindaco

Antonio Di Carantonio

